

CRISTALLIZZAZIONE DEL CREDITO PER MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO: EFFETTI SULL'INOPPUGNABILITÀ DEGLI ATTI PRESUPPOSTI GIÀ NOTIFICATI

- Sentenza del 29/01/2026, n. 12 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento

Composizione

- Pres. Casalena
- Rel. Presta

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972).

Impugnazione intimazione di pagamento - Necessità - Possibilità di far valere vizi derivati da atti presupposti regolarmente notificati – Possibilità - Esclusione.

Massima

In materia di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento, se non tempestivamente impugnata, comporta la definitiva cristallizzazione del credito, con la conseguenza che, nel relativo giudizio, non possono essere fatti valere vizi riconducibili ad atti presupposti regolarmente notificati e ormai divenuti definitivi.

Rif. Normativi

- d.lgs. 31/12/1992 n. 546, art 19

Conformi

- Cass., Sez 5, ord., n. 20476 del 21/07/2025
- Cass., Sez 5, n. 6436 del 11/03/2025
- Cass., Sez. 5, ord., n. 22108 del 05/08/2024

Difformi

- Cass. Sez. 5, ord., n. 16743 del 17/06/2024

Anno pubb.

- 2026